

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO E PRECAUZIONALI CHE INTENDE IMPORRE AGLI OPERATORI ASSOGGETTATI AL CONTROLLO

schema: Reg. CE 848/18 – Agricoltura biologica

area geografica: ITALIA

STATO DELLE REVISIONI

DATA	REV.	ED.	NOTE
10-03-2022	01	02	Adeguamento rilievi Vico1
28-01-2022	00	02	Adeguamento Reg.848 ed estensione al controllo GoD e prod. All.1
10-06-2021	02	01	Adeguamento dell'All.2 Misure precauzionali preparazione come da DM sull'Import 18/2021
26-03-2021	01	01	Adeguamento dell'All.2 Misure precauzionali preparazione come da DM sull'Import 18/2021
20-09-2018	00	01	Prima emissione per Istanza di autorizzazione rif. D.Lgs. n 20 del 23-02-2018

*Il presente Documento è di proprietà di Bioagricert Srl.
Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.*

Dal 01/01/2022 nelle produzioni controllate sono inclusi anche i prodotti dell'Allegato 1 del Reg. UE 848/2018 come da Tabella di raccordo ACCREDIA¹ riportata di seguito:

G) Altri prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie.	A) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale	B) Animali e prodotti animali non trasformati	C) Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati	D) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti	E) Mangimi	F) Vino
Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi	X			X	X	
Mate	X			X		
Granturco dolce	X			X		
Foglie di vite	X			X		
Cuori di palma	X			X		
Germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti	X			X		
Sale marino e altri sali per alimenti e mangimi	X			X	X	
Bozzoli di bachi da seta attialla trattura		X				
Gomme e resine naturali	X	X		X		
Cera d'api		X		X		
Oli essenziali	X			X		
Turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti	X			X		
Cotone, non cardato né pettinato	X					
Lana, non cardata né pettinata		X				
Pelli gregge e non trattate		X		X		
Preparati erboristici tradizionali a base vegetale				X		

¹ Circolare Informativa ACCREDIA DC N° 47/2021

Descrizione delle misure di controllo e precauzionali che l'OdC intende imporre agli **OPERATORI e AI GRUPPI DI OPERATORI** assoggettati al controllo, che svolgono attività di produzione vegetale (v), compresa la raccolta spontanea (r), la produzione di sementi (s), propagazione vegetativa (n), produzione zootecnica (z) e apistica (p), produzione di alghe marine e dell'acquacoltura (a) e produzioni di cui all'allegato I del Reg UE 848 (g).

MISURE PRECAUZIONALI che devono essere adottate dagli OPERATORI E DAI SINGOLI MEMBRI di un Gruppo Di Operatori

AREA	RIF. NORMATIVO	RISCHIO	MISURE PRECAUZIONALI	ATTIVITA PRODUZIONE PRIMARIA						
				v	r	s	z	p	n	a
DOCUMENTI DI CONTROLLO	REG UE 848/2018	Identificazione dell'unità produttiva	L'intera azienda è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Tuttavia, a seguito un'aspecifica richiesta l'azienda può essere suddivisa in unità bene distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di agricoltura biologica. per quanto riguarda gli animali ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l'acquacoltura ciò si applica alla stessa specie purchè ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione. per le piante ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili. L'operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità produttive biologiche od ottenute da tali unità nettamente separati da quelli utilizzati per le unità produttive non biologiche o ottenuti da tali unità. la separazione è debitamente documentata.	x	x	x	x	x	x	x
DOCUMENTI DI CONTROLLO	REG UE 848/2018 REG UE 279/2021 REG UE 625/2017 REG UE 771/2021	Archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Mantenimento dell'intera documentazione afferente le produzioni biologiche, ivi compreso qualsiasi scambio di informazione tra aziende e/o OdC e/o Autorità Competente, in un unico fascicolo (cartaceo o informatico).	x	x	x	x	x	x	x
DOCUMENTI DI CONTROLLO	REG UE 848/2018 REG UE2146/2020	Richieste di deroga previste dal Regolamento	Le richieste di deroga, previste dal regolamento possono essere inviate direttamente dall'operatore e/o registrate direttamente al momento della visita ispettiva. Le richieste devono essere inviate preventivamente all'OdC, e possono essere eventualmente corredate da ulteriore documentazione. L'ispettore deve esprimere un parere in merito alle condizioni che permettono la concessione della deroga richiesta. Tale parere deve essere riportato nel verbale di visita ispettiva, sia in riferimento alle condizioni di concessione che alla corretta applicazione delle prescrizioni. In casi particolari l'ispettore può essere incaricato ad effettuare un'ispezione mirata per la corretta valutazione della richiesta. L'OdC valuta la richiesta di deroga in base alla documentazione fornita dall'Operatore e il parere espresso dal tecnico ispettore. L'esito delle indagini, quindi la concessione o il diniego della deroga, vengono comunicate all'Operatore da parte dell'OdC, fatto salvo i casi in cui è necessario il parere favorevole dell'Autorità competente sul Territorio. In questo caso, la suddetta Autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della formale richiesta di nulla-osta, emette il proprio parere in merito. In assenza del citato parere vige l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.	x	x	x	x	x	x	x
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	REG 848/2018 - parti pertinenti degli allegati II e III	Sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Il sistema di registrazione di contabilità di magazzino e finanziaria consente: l'identificazione: a) il fornitore dei prodotti; b) la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità c) la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco. L'azienda dovrà assicurarsi, prima dell'acquisto di qualsiasi fattore di produzione, della corretta qualifica a monte. I documenti che qualificano i fattori di produzione (Certificato di Conformità, scheda tecnica, etichetta) devono essere preventivamente acquisiti. Per singola fornitura è necessario applicare opportune verifiche quali/quantitative in particolare: la chiusura di imballaggi e contenitori se richiesta, l'adeguata pulizia dei mezzi di trasporto dei prodotti sfusi, la conformità dell'etichetta dei prodotti confezionati, la corrispondenza delle informazioni riportate in etichetta con quanto indicato nei documenti di vendita. (Ad esempio: all'arrivo della merce, dopo aver verificato che i documenti fiscali riportano correttamente la dichiarazione di conformità della merce; che sugli stessi è riportato il riferimento al documento giustificativo o certificato di conformità del fornitore; che i prodotti acquistati siano contemplati nel documento giustificativo o certificato di conformità del fornitore; il requisito è soddisfatto apponendo un timbro di convalida sugli stessi documenti fiscali di vendita). individuazione delle figure responsabili del corretto controllo delle operazioni.	x	x	x	x	x	x	x

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	REG UE 848/2018	Dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	Per assicurare l'esclusione di OGM in "alimenti" e "mangimi", l'operatore verifica in ingresso l'etichetta e qualsiasi altro documento che accompagna il prodotto, ai sensi della normativa vigente sugli OGM. Se negli acquisti di alimenti e mangimi non è dichiarata la presenza di OGM, l'operatore può presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non disponga di altre informazioni sulla NC dei prodotti in questione a fronte normativa vigente sugli OGM (come ad es. un rapporto di analisi). Per assicurare l'esclusione di OGM negli acquisti di sostanze non rientranti nella definizione di "alimenti" o "mangimi" (es. taluni ausiliari di fabbricazione, preparazioni a base di microrganismi e enzimi), l'operatore verifica la D. del venditore ().	X	X	X	X	X	X	X
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	REG. 2018/848 e parti pertinenti dell'allegato II REG 1189/2021 REG UE 464/2020 REG 1165/2021	Acquisto seme e deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale convenzionale	Invio preventivo della richiesta di deroga in BDS. Individuazione del responsabile di autocontrollo. Utilizzare materiale di propagazione proveniente da agricoltura biologica e/o in conversione. Può essere utilizzato materiale di propagazione convenzionale, solo previa richiesta di deroga all'BDS, ad esclusione delle piantine orticole, che dunque devono essere sempre biologiche. Nel caso di utilizzo di prodotti convenzionali, mediante la richiesta di deroga, bisogna accertarsi che le sementi, non siano state "conciate", quindi non trattate con prodotti non ammessi dal Reg. UE 1165/2021 e relativi allegati. (Verificare e conservare sempre il cartellino rosso dell'ENSE apposto sul sacco).	X		X			X	
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	REG. 2018/848 e parti pertinenti dell'allegato II	Identificazione degli animali	Nell'intera azienda vengono allevati solo animali biologici. In caso contrario gli animali convenzionali sono di specie differente e allevati in unità produttive distinte. L'Operatore mantiene aggiornato il registro di carico scarico animali: l'origine, la data di nascita, l'identificazione. La consistenza di stalla è coerente con quanto indicato nei documenti di controllo. In caso di introduzione di animali extra-aziendali biologici, questi risultano accompagnati da documenti giustificativi comprovanti la loro biologicità. L'Operatore mantiene aggiornato il registro di carico scarico animali: l'origine, la data di entrata, l'eventuale periodo di conversione, l'identificazione dell'animale introdotto (individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi). Le strutture di stabulazione devono avere una zona di stabulazione dedicata agli animali di neo introduzione per l'opportuno ambientamento e, nei casi previsti (Es. produzione latte), per la corretta applicazione del periodo di conversione.				X			
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	REG. 2018/848 e parti pertinenti dell'allegato II	Identificazione degli alveari	Nell'intera azienda vengono allevati solo animali biologici. In caso contrario gli animali convenzionali sono di specie differente e allevati in unità produttive distinte. L'Operatore mantiene aggiornato il registro di carico scarico animali: l'origine, la data di nascita, l'identificazione. La consistenza è coerente con quanto indicato nei documenti di controllo. In caso di introduzione di api (ivi compresi fogli cerei) extra-aziendali biologici, questi risultano accompagnati da documenti giustificativi comprovanti la loro biologicità. L'Operatore mantiene aggiornato il registro di carico scarico animali: l'origine, la data di entrata, l'eventuale periodo di conversione, l'identificazione dei lotti introdotto. Nel caso di rinnovo degli apiari con api regine e/o sciami non biologici, viene rispettato il limite del 10 % all'anno. (Le api regine e gli sciami sono collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica)					X		
MAGAZZINAGGIO	REG. 2018/848 e parti pertinenti dell'allegato II e III	Separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, stoccaggio e trasporto	Nelle unità produttive biologiche risultano immagazzinati solo fattori di produzione ammessi Reg UE 848/2018. In ogni fase del processo produttivo l'Operatore descrive le misure per: a) la separazione spazio temporale e la candelizzazione delle lavorazioni; b) l'identificazione delle aree adibite allo stoccaggio dei fattori di produzione (prodotti e mezzi tecnici), se del caso l'operatore identifica con cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale le aree dedicate allo stoccaggio dei fattori di produzione impiegati in agricoltura biologica; c) il sistema di registrazione adottato per la verifica, ivi compresa la cartellonistica di identificazione. Le aree destinate al magazzino dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati ed entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.	X	X	X	X	X	X	X

MAGAZZINAGGIO	REG. 2018/848 e parti pertinenti dell'allegato II e III REG UE 1165/2021	Conservazione dei fattori di produzione e dei prodotti	Il magazzinaggio deve essere adeguato al tipo di prodotto e prevenire lo sviluppo di microrganismi e infestanti. Nella difesa post-raccolta è vietato l'impiego di sostanze non ammesse nel biologico. I magazzini devono essere gestiti in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme bio, in particolare per le aziende di produzione primaria a conduzione bio e convenzionale. I prodotti bio devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento. Prima di effettuare il magazzinaggio, deve essere effettuata una pulizia adeguata delle attrezzature e dei magazzini, degli impianti. E' necessario disporre di una struttura adeguata dal punto di vista progettuale, verificare le condizioni delle aree esterne, fosse, coclee, e di tutte le attrezzature che vengono a contatto con le materie prime. Effettuare controlli accurati sul prodotto, in particolare per i prodotti che arrivano direttamente dal campo sul grado di impurità, di corpi estranei e polverosità. . Eventuali atmosfere modificate devono essere realizzate con gas ammessi in all. VIII.	X	X	X	X	X	X	X
PRODUZIONE VEGETALE	REG UE 848/2018 Allegato II parte I	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Predisporre un piano di rotazione che coinvolga l'intera superficie aziendale. Il piano di rotazione deve basarsi sulle prescrizioni del REG UE 848 e relativi DM attuativi nel Territorio Nazionale. Si riportano gli elementi sostanziali: In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sullo stesso appezzamento solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. In deroga a quanto sopra riportato: - i cereali autunno vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve (ad esempio: rucola, insalata, etc.) possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. - le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.	X	X	X				
PRODUZIONE VEGETALE	REG UE 848/2018 Reg. UE 1165/2021	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	L'azienda deve mantenere con giusto grado di aggiornamento i documenti giustificativi e/o le relazioni tecniche e/o le registrazioni atte a giustificare l'uso di un mezzo tecnico ammesso in agricoltura biologica così come previsto REG UE 1165. A titolo esemplificativo tra i documenti giustificativi rientrano i bollettini fitosanitari, relazioni agronomiche, analisi, etc.	X	X	X			X	
PRODUZIONE VEGETALE	REG UE 848/2018 Allegato II parte I	Pratiche agronomiche	impiego di tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo. Viene garantito il mantenimento dell'agroecosistema naturale (specie del territorio) utile allo sviluppo di biodiversità di interesse agricolo (siepi; nidi artificiali; invasi d'acqua; muretti a secco; inerbimento polifita; etc.). Le lavorazioni sono a bassa profondità e se del caso prevedono solchi d'acqua temporanei; costruzione di infrastrutture ecologiche. Epoca, distanza e densità di semina e/o trapianto risultano adeguate alle esigenze fisiologiche della specie e della varietà. Nelle colture perenni gli impianti risultano adeguati alle esigenze fisiologiche della specie e della varietà, è previsto l'inerbimento nell'interfila [preferibilmente vegetazione spontanea gestita con sfalci]	X	X	X			X	
PRODUZIONE VEGETALE	REG UE 848/2018 Reg. UE 1165/2021 allegato II	Concimazioni	Al fine di consentire il pieno soddisfacimento delle esigenze nutrizionali dei vegetali l'Operatore predispose un piano di fertilizzazione adeguato alle specifiche tecniche della coltura e dell'areale di produzione [preferibile correlazione di analisi chimico/fisiche e granulometriche del terreno]. Sono utilizzati solo concimi e ammendanti previsti dallo standard e approvati dalla Normativa Nazionale cogente. Per gli affluenti che derivano da allevamenti questi non derivano da allevamenti industriali	X		X	X		X	X

PRODUZIONE VEGETALE	REG UE 848/2018 Reg. UE 1165/2021 allegato I	Interventi fitosanitari	Al fine di proteggere i vegetali contro i parassiti e le malattie, sono utilizzati solo i prodotti previsti dallo standard e approvati dalla Normativa Nazionale cogente. Le condizioni d'uso e/o le restrizioni all'uso dei fitofarmaci sono rispettati. Qualora venga impiegato rame è garantito il limite di in conformità del REG UE 540/2011 esclusivamente gli impieghi che comportano una applicazione di 4 kg/7ha anno e comunque non superiore a 28 Kg di rame per Ha in 7 anni. I prodotti fitosanitari e i documenti giustificativi associati sono conservati e allegati alla relazione tecnica dell'operatore.	X		X				X	
PRODUZIONE VEGETALE	REG UE 848/2018 Allegato II parte I	Prevenzione delle contaminazioni ambientali da sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Per limitare il rischio di contaminazione predisporre le planimetrie degli appezzamenti con indicate le fasce più esposte a contaminazione esterna (generalmente da appezzamenti condotti con metodo convenzionale) come l'individuazione di fasce di rispetto lungo i confini più a rischio dell'appezzamento, tale area deve essere descritta in termini di superficie e produzioni stimate che saranno declassate a convenzionale. Si reputa inoltre opportuno approfondire la tematica inerente la creazione di infrastrutture ecologiche, proprio nella loro funzione di tamponamento di fattori di contaminazione esterna. Si consiglia inoltre di sensibilizzare il vicinato informato attraverso cartellonistica che il fondo è condotto secondo i criteri dell'agricoltura biologica e che eventuali interventi limitrofi devono essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni cogenti in materia. E' inoltre opportuno per i casi più a rischio prevedere un piano di campionamento interno al fine di valutare l'incidenza della contaminazione in particolare su i prodotti ottenuti dal fondo oggetto di studio.	X	X	X				X	
PRODUZIONE VEGETALE	REG UE 848/2018 Allegato II parte I	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Nel caso in cui l'azienda sia suddivisa in unità di produzione differenti, non tutte gestite in regime di produzione biologica, vengono coltivate esclusivamente varietà differenti e facilmente distinguibili.	X							
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	REG UE 848/2018 Allegato II parte II e pertinenti norme allegati da I a V del Reg. 2020/464.	Gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e della pratica del pascolo.	Individuare su planimetrie aziendali le aree d'accesso all'esterno e/o pascolo. Calendarizzare la gestione d'accesso all'esterno.					X			
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	REG UE 848/2018 Allegato II parte II e pertinenti norme allegati da I a V del Reg. 2020/464.	Edifici zootecnici, pavimentazione, della lettiera di stabulazione e materiali utilizzati	I locali di stabulazione risultano conformi a quanto stabilito dal Reg. UE 464/2020. I locali di stabulazione rispondono alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, e libertà di movimento. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato I è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato. I locali di stabulazione (e i dispositivi di attacco degli animali) sono costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. I locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, sono costituiti da materiali non nocivi per gli animali e facilmente pulibili e disinfettabili. I locali di stabulazione prevedono una zona per il riposo degli animali [tale zona deve essere: costruita con materiale solido non grigliato, sufficientemente ampia, pulita, asciutta e costituita da paglia (o da materiali naturali adatti alla specie), più in generale confortevole]. L'Operatore ha predisposto un luogo atto ad ospitare gli animali con problemi sanitari [Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o confortevoli].					X			
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	REG UE 848/2018 Allegato II parte II e pertinenti norme allegati da I a V del Reg. 2020/464. Reg. UE 1165/2021	Edifici zootecnici e degli impianti	Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. Gli eventuali impianti automatici o meccanici (distribuzione di alimenti, acqua, rimozione delle deiezioni) vengono ispezionati periodicamente sulla base della loro funzionalità per la salute ed il benessere degli animali. Per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici sono utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV del Reg. UE 1165/2021. In caso di guasto ad impianti funzionali alla salute ed il benessere degli animali sono previsti sistemi di allarme. Detti sistemi sono sottoposti a controlli regolari. Nel caso la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente.					X			
PRODUZIONE ZOOTECNICA	REG UE 848/2018 Allegato II parte I e II	Utilizzo delle deiezioni zootecniche	Gli eventuali effluenti eccedentari prodotti nelle unità di produzioni zootecniche biologiche sono distribuiti in altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica. L'Operatore mantiene aggiornati i documenti giustificativi con le aziende coinvolte nella distribuzione delle deiezioni (accordo di comprensorio e attestato di idoneità aziendale, registrazione dei quantitativi di deiezione fornite). L'Operatore mantiene aggiornata tutta la documentazione al fine di stabilire che la quantità totale di effluenti di allevamento impiegati sulla SAU Aziendale e Comprensoriale non superi i 170 kg di azoto per anno/ettaro.					X			

PRODUZIONE ZOOTECNICA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II	Introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici	Dove previsto l'Operatore ha correttamente informato BAC circa l'introduzione di animali convenzionali e applicato correttamente l'iter di richiesta di deroga. Prima dell'introduzione degli animali convenzionali l'Operatore si è accertato dell'indisponibilità di animali biologici nel proprio comprensorio. Sono introdotti solo mammiferi per scopi riproduttivi. I mammiferi sono introdotti subito dopo lo svezzamento e comunque non oltre l'età prevista dal Reg. CE 889/08 [(06 mesi per Bovini, Equini)] [(45 gg per suini, ovicaprini)]. In caso di incremento del patrimonio zootecnico sono rispettate le percentuali massime di animali convenzionali introdotti [(10% di Bovini, Equidi)-(20% di Suini e Ovicapri)] - (40% previa richiesta di deroga all'Autorità Competente)]. Gli avicoli sono introdotti non oltre il 3 giorno di vita.				X	X		
PRODUZIONE ZOOTECNICA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II e pertinenti norme allegati da I a V del Reg. 2020/464. Reg. UE 1165/2021	Pratiche zootecniche generali	Gli animali hanno accesso, ogni qualvolta sia possibile, a spazi all'aria aperta o a pascoli. Tali spazi sono gestiti secondo un programma di rotazione adeguato. I vitelli sono allevati in recinti collettivi dopo una settimana di età. I tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto. Le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I suinetti non sono tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento dei suini prevedono una zona per la raccolta delle deiezioni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi sono rimossi con la necessaria frequenza e i materiali accuratamente puliti e disinfettati. Per l'eliminazione di insetti e altri parassiti dai fabbricati vengono impiegati solo prodotti presenti nell'allegato IV del Reg. UE 1165/2021. L'uso di rododendrici avviene esclusivamente in trappole. Sono previsti monitoraggi sugli alimenti e/o i liquidi somministrati agli animali in modo da evitare sofferenze o lesioni.				X			
PRODUZIONE ZOOTECNICA	Artt. 18 par. 1, 23, 24 par. 1 e 77 Reg. CE 889/2008 Reg.UE 1165/2021 allegato III	Condizioni poste per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	L'Operatore ha predisposto un luogo atto ad ospitare gli animali con problemi sanitari. E' escluso l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. E' escluso l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita). E' escluso l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri). I prodotti fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi (ammessi dal Reg.UE 1165/2021 allegato III) sono preferiti ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici. Per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici sono utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV del Reg. UE 1165. I medicinali veterinari allopatrici e antibiotici sono immagazzinati in un luogo sorvegliato e iscritti nel registro dei trattamenti Veterinari per la specie in esame. Tutti i medicinali veterinari allopatrici e antibiotici riscontrati in azienda sono accompagnati da prescrizione Medica. Gli animali e i prodotti ottenuti dagli animali (durante il trattamento) sono chiaramente identificati.				X			x
PRODUZIONE ZOOTECNICA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II	Condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Nel caso in cui il numero di trattamenti effettuati supera il limite previsto dal Reg. CE 848/2018 (03 nell'arco di 12 mesi o 01 se la vita produttiva è inferiore ad un anno) gli animali ripercorrono il periodo di conversione. Nel caso in cui il numero di trattamenti effettuati supera il limite previsto dal Reg. UE 848/2018 (03 nell'arco di 12 mesi o 01 se la vita produttiva è inferiore ad un anno), i prodotti ottenuti dagli animali tratti sono stati commercializzati come convenzionali. L'Operatore ha preventivamente informato BAC della commercializzazione con la denominazione biologica di prodotti animali e/o animali trattati con medicinali veterinari allopatrici o di antibiotici.				X			
PRODUZIONE ZOOTECNICA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II	Analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti o sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Per i prodotti sfusi è necessario adottare misure di pulizia degli impianti e del controllo dell'efficacia e del sistema di registrazione adottato per la sua verifica. Identificare le strutture adeguate dal punto di vista progettuale per ospitare le materie prime. Controllo delle condizioni delle aree esterne, di fosse, coclee, e di tutte le attrezzature che vengono a contatto con le materie prime (controllo minimo 06 mesi anche previo tamponi lungo le linee). Effettuare controlli analitici sul prodotto, in particolare per i prodotti che arrivano direttamente dal campo so per i casi di fornitori nuovi o giudicati al alto rischio.				X			
PRODUZIONE ZOOTECNICA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II REG UE 1165/2021 allegato III	Piano di gestione dell'allevamento	Il piano si compone delle descrizioni di: razione giornaliera per categoria significativa di animali allevati; piano di reperimento alimenti. Per la valutazione del caso BAC mette a disposizione delle aziende il programma PGA in cui vengono indicate le razioni standar per il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche delle maggiori categorie di animali da reddito e i quantitativi di terreno necessari nel rispetto delle prescrizioni sull'autoapprovvigionamento di ss previsto dal legislatore.				X			

PRODUZIONE ZOOTECNICA	REG UE 848/2018 Allegato II parte I e II	Piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Il piano prevede la stima dei quantitativi di deiezioni prodotte in allevamento, diviso in materiale palabile e non palabile, la descrizione dei processi applicati, il corrispettivo titolo in N finale. Inoltre il piano prevede la distribuzione delle deiezioni al campo. Per la valutazione BAC mette a disposizione delle aziende il programma PGA in cui vengono indicate le potenzialità produttive di letame e liquame in base al peso vivo allevato e al numero di posti stalla e i quantitativi di terreno necessari al fine di garantire lo spandimento delle deiezioni non superiore a 170 Kg N/Ha				X			
APICOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II	Scelta e controlli sulla cera	L'uso degli antibiotici in apicoltura non è consentito, pertanto gli stessi devono risultare non rilevabili nei prodotti dell'alveare. Il metodo di produzione di apicoltura biologica, non prevede l'utilizzo di acaricidi; tuttavia, data l'elevata persistenza degli acaricidi nella cera, occorre definire una quantità massima di residui. La persistenza degli acaricidi nella cera è stata oggetto di studio da parte di un gruppo di lavoro coordinato dall'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, che ha portato alla definizione dei limiti temporanei riportati: Somma dei residui totali dei 5 principi attivi (coumaphos, fluvalinate, Clorfenvinphos, cimiazolo, amitraz): 0,30, con le seguenti limitazioni: Coumaphos: 0,20 Fluvalinate: 0,10 Clorfenvinphos 0,010.					X		
APICOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II	Scelta dei materiali che costituiscono le arnie e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Per la costituzione degli apiari sono usati solo materiali naturali. Per la gestione dell'alveare viene impiegato solo propoli, cera e gli oli vegetali ammessi dal Reg. CEE 848/2018. Nel caso di utilizzo di cera convenzionale l'Operatore è in grado di dimostrare che: non era disponibile in commercio cera bio; la cera usata proviene da opercoli ed è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica. Nel caso di utilizzo di cera convenzionale questa viene applicata esclusivamente durante il periodo di conversione e/o su nuovi impianti. L'eventuale cera acquistata per i nuovi telaini proviene da unità di produzione biologica.					X		
APICOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II	Scelta delle aree di ubicazione degli apiari.	L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (12) o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (13) che non incidono sulla qualità della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi. Invia planimetrie delle postazioni con eventualmente evidenziati i confini a rischio. Per la valutazione del rischio possono essere presi a riferimento i seguenti parametri: distanza dalle fonti di bottinatura, capacità di contaminazione eolica; evidenze analitiche a supporto. L'apicoltore fornisce all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. L'apicoltore fornisce all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.					X		
APICOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II	Profilassi e trattamenti Veterinari	L'Operatore ha impostato un piano sanitario di tutte le misure adottate per evitare il rischio di malattie e/o disturbi alle api. È escluso l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. L'eventuale presenza di medicinali veterinari allopatrici e antibiotici sono immagazzinati in un luogo sorvegliato e iscritti nel registro dei trattamenti Veterinari per le api e provvisti di regolare ricetta rilasciata dal Medico Veterinario. Nel caso di utilizzo di prodotti allopatrici le colonie trattate sono isolate in un apposito apiario e la cera sostituita con cera biologica. Contro la Varroa vengono impiegati esclusivamente le seguenti sostanze: acido formico, acido lattico, acido acetico, acido ossalico, mentolo, timolo, ucalipto o canfora. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, vengono impiegati esclusivamente i prodotti della REG UE 1165/2021. Per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici sono utilizzati soltanto i prodotti previsti dalla REG UE 1165/2021.					X		
APICOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte II	Pratiche zootecniche	Sono lasciate scorte di miele e polline sufficienti per il periodo invernale nell'apiario. Nel caso di alimentazione artificiale delle colonie d'api viene utilizzato solo miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici. L'operatore ha correttamente informato l'OdC della necessità di alimentare artificialmente le colonie d'api.					X		
ACQUACOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte III	Impatto ambientale dell'attività	L'operatore redige e aggiorna il piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine. Tale piano prevede un'analisi dell'attività svolte tenendo in considerazione eventuali luoghi contaminati o inquinati che prenda in considerazione gli strumenti utilizzati nel processo produttivo. Per gli Operatori con produzioni >20 t presentano una valutazione ambientale più specifica sui rischi correlati all'ambiente in relazione all'attività produttiva dell'impianto; pratiche di raccolta; misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine; misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento.							X

ACQUACOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte III	Benessere animale	L'operatore deve garantire idonee condizioni di benessere degli animali attraverso un monitoraggio: delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque (se del caso anche attraverso report analitici); dei coefficienti di densità (che non devono essere in misura superiore al 10% rispetto a quanto indicato dal convenzionale). Gli elementi strutturali e/o ambientali di allevamento come da REG UE 848/2018									X
ACQUACOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte III	Introduzione di novellame e seme molluschi	L'operatore deve effettuare accurate valutazioni in accettazione prima dell'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi anche nel caso di raccolta di novellame selvatico. Prima della commercializzazione L'Operatore si accerta che sia rispettato almeno l'ultimo due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale.									X
ACQUACOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte III	Pratiche d'acquacoltura generali	L'operatore si accerta e monitora le condizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono. La rimozione degli organismi incrostanti avviene in caso di stretta necessità.									X
ACQUACOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte III	Interventi di profilassi e cure veterinarie	L'Operatore sottoscrive una convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura. I farmaci sono registrati per l'acquacoltura. Sono rispettati i tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici.									X
ACQUACOLTURA	REG UE 848/2018 Allegato II parte III	Pulizia e disinfezione.	Vengono utilizzati prodotti, per la pulizia e la disinfezione, previsti dal regolamento. Viene effettuato un risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione utilizzando l'acqua di mare o dall'acqua potabile.									X
IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI	REG. 848/2018 REG 279/2021	Documenti di certificazione	Il Certificato di conformità è il documento che riporta (singolarmente o per categorie) i prodotti per i quali l'operatore è autorizzato a rilasciare dichiarazioni di conformità (dichiarazioni di conformità che possono essere emesse attraverso il rilascio dei documenti di transazione, per la merce venduta e/o transitata ad altri operatori controllati, o attraverso l'approvazione di etichette per la vendita di prodotto confezionato). Prima della commercializzazione di referenze biologiche, queste devono essere indicate nel Certificato di conformità attraverso la procedura di estensione del certificato (Master 077 di Estensione). Solo dopo il rilascio dell'estensione certificato, al termine delle necessarie verifiche da parte di BAC, l'azienda potrà commercializzare tali referenze come Biologiche. Nel caso di vendita di prodotti già etichettati destinati al consumatore finale, l'azienda deve mantenere una corretta procedura per l'ottenimento dell'approvazione dell'etichette. Eventuale predisposizione di documentazione collegata (scheda, registri etc). Individuazione delle figure responsabili al controllo e/o monitoraggio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI	REG. 848/2018 REG 279/2022 REG. 771/2021	Identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Gli operatori devono garantire che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità (compresi i grossisti e i dettaglianti) solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito. Questo aspetto è derogato solo nel caso che le transazioni avvengano tra due operatori assoggettati al sistema di controllo per le produzioni biologiche, per tale motivo, qualora la transazione avvenga con questa seconda modalità, è opportuno verificare l'assoggettamento al controllo del proprio acquirente. La merce deve comunque essere accompagnata dall'originale del documento di transazione (DTPB informatico BAC). Il documento di transazione costituisce la dichiarazione di conformità del prodotto emessa dall'operatore ed è costruito sulla base delle informazioni prescritte dalla normativa per le produzioni biologiche (reg. CE 834/07 e 889/08), ovvero: - il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto. - Il nome del prodotto, la loro descrizione, che deve essere sempre accompagnato da un riferimento al metodo di produzione biologico. - Il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore. - L'identificazione del lotto (attraverso il sistema comunicato a BAC e conforme alla legislazione vigente) che permetta di mettere in relazione il prodotto con la contabilità aziendale (nel documento di transazione bisogna sempre fare riferimento ai documenti fiscali di vendita). L'operatore deve notificare a BAC le transazioni di prodotti biologici accompagnati dal documento di transazione, inviando entro 30gg dalla data della transazione, la copia del documento di transazione (cartaceo o informatico) di spettanza di BAC. BAC, ricevuto il documento di transazione, lo pubblica nella banca dati transazioni e il cliente che ha ricevuto i prodotti, come anche il suo OdC, possono consultare via internet e stampare lo stesso documento, digitando all'indirizzo www.trasparente-check.com il codice identificativo del documento di transazione. La pubblicazione nella banca dati transazioni, è condizionata dalla presenza dei prodotti oggetto del documento di transazione nel Certificato di conformità rilasciato all'operatore, in corso di validità.	X	X	X	X	X	X	X	X	X

IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI	REG UE 848/2018	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Revisione del sistema di autocontrollo dal ricevimento e/o transito dei prodotti biologici da o vs altre unità. Tale sistema consente la verifica del nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore. Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure concordate. Individuazione del responsabile del monitoraggio.	X	X	X	X	X	X	X
--	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MISURE PRECAUZIONALI che devono essere adottate dal GRUPPO DI OPERATORI

AREA	RIF. NORMATIVO	RISCHIO	MISURE PRECAUZIONALI	ATTIVITA PRODUZIONE PRIMARIA						
				v	r	s	z	p	n	a
CONTROLLO GRUPPO DI OPERATORI	REG.(UE) 848/2018 REG.(UE) 279/2021 REG.(UE) 715/2021 REG.(UE) 771/2021	DOCUMENTI DI CONTROLLO E PUNTI DI VERIFICA PER IL CONTROLLO DEI GRUPPI DI OPERATORI	a) le procedure documentate del sistema di controlli interni conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2018/848;	X	X	X	X	X	X	X
			b) l'elenco dei membri del gruppo di operatori con le informazioni richieste per ciascun membro; tutti i membri del gruppo di operatori devono soddisfare i criteri per tutta la durata della loro partecipazione al gruppo di operatori;	X	X	X	X	X	X	X
			c) il numero, la formazione e la competenza degli ispettori del sistema di controlli interni siano proporzionati e adeguati e gli ispettori non presentino conflitti di interessi;	X	X	X	X	X	X	X
			d) le ispezioni interne di tutti i membri del gruppo di operatori e delle loro attività e unità di produzione o locali, compresi i centri di acquisto e di raccolta, siano effettuate almeno una volta all'anno e siano documentate;	X	X	X	X	X	X	X
			e) i nuovi membri o le nuove unità di produzione e le nuove attività dei membri esistenti, compresi i centri di acquisto e di raccolta, siano stati accettati solo previa approvazione da parte del gestore del sistema di controlli interni sulla base della relazione di ispezione interna secondo le procedure	X	X	X	X	X	X	X
			f) il gestore del sistema di controlli interni adotti misure adeguate in caso di non conformità, compreso il relativo follow-up, secondo le procedure documentate del sistema di controlli interni messe in atto;	X	X	X	X	X	X	X
			g) le notifiche del gestore del sistema di controlli interni a Bioagricert siano idonee e sufficienti; la tracciabilità interna di tutti i prodotti e i membri del gruppo di operatori sia garantita dalla stima dei quantitativi e dal controllo incrociato delle rese di ciascun membro del gruppo di operatori;	X	X	X	X	X	X	X
			h) i membri del gruppo di operatori ricevano una formazione adeguata sulle procedure del sistema di controlli interni e sui requisiti del regolamento (UE) 2018/848.	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione delle misure di controllo e precauzionali che intende imporre agli operatori assoggettati al controllo, che svolgono attività di preparazione di alimenti (B), preparazione di mangimi (M), preparazione di prodotti vitivinicoli (E), importazione da Paesi Extra-UE (C) (art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20)

fasi del processo e requisiti per la conformità al Reg. UE 848/18 nelle fasi di accesso e mantenimento della certificazione		requisiti (riferimenti normativi)	descrizione delle misure di controllo e precauzionali	tipologia di operatori a cui si applica la misura			
				B	C	E	M
fasi del processo							
accesso al sistema di controllo	prerequisiti	Reg.UE 848/18 Reg. CE 1308/13 Reg. CE 1169/11	L'operatore accede al sistema di controllo solo se in possesso dei requisiti legali in conformità alla legislazione dell'unione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e materiale riproduttivo vegetale.	x	x	x	x
	notifica e PAP	Reg.UE 848/18 Dm 52932/22	L'operatore accede al sistema di controllo attraverso la presentazione della notifica e la conseguente presentazione del piano annuale delle preparazioni e/o importazioni. L'operatore, nella veste di importatore e a completamento dell'accesso al sistema di controllo tramite notifica, crea un profilo sulla piattaforma Traces e utilizza tale strumento per la gestione di sua competenza solo successivamente alla validazione del profilo da parte dell'autorità competente (MiPAAF ufficio PQA5)	x	x	x	x
approvazione dei fornitori e controlli per accettazione		Reg.UE 848/18	Gli operatori non immettono sul mercato prodotti come biologici o prodotti in conversione a meno che non siano già in possesso di un certificato; per questo gli operatori, prima di attivare le forniture di ingredienti e prodotti biologici di fornitori residenti nella UE verificano il loro certificato (art. 35, all.VI del Reg. UE 848/18) e la loro capacità di soddisfare la fornitura richiesta. L'operatore mantiene e fornisce a Bioagricert una lista aggiornata dei suoi fornitori di ingredienti e prodotti biologici e servizi (modulo M27). Al momento del ricevimento l'operatore verifica la conformità dei prodotti al Reg. UE 848/18 e il risultato di tali verifiche è registrato (su apposita scheda e/o sui documenti di acquisto). Per assicurare l'esclusione di OGM in "alimenti" e "mangimi", l'operatore verifica in ingresso l'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna il prodotto, ai sensi della normativa vigente sugli OGM (Dir. CE 18/01, Reg. CE 1829/03, Reg. CE 1830/03). Se negli acquisti di alimenti e mangimi non è dichiarata la presenza di OGM, l'operatore può presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non disponga di altre informazioni sulla NC dei prodotti in questione a fronte normativa vigente sugli OGM (come ad es. un rapporto di analisi). Per assicurare l'esclusione di OGM negli acquisti di sostanze non rientranti nella definizione di "alimenti" o "mangimi" (es. taluni ausiliari di fabbricazione, preparazioni a base di microrganismi e enzimi), l'operatore verifica la documentazione a supporto (es. schede tecniche, dichiarazioni del venditore).	x	x	x	x
controlli in entrata di prodotti biologici		Reg.UE 848/18	Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio, del contenitore o del veicolo, se richiesta, nonché la presenza delle seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto; b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento alla produzione biologica; c) il nome o il codice numerico dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore; d) l'identificazione del lotto. Il risultato di tali verifiche è opportunamente registrato secondo quanto previsto all'art.34. Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) possono anche figurare in un documento di accompagnamento, purché quest'ultimo sia inequivocabilmente correlato all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.	x		x	x
controlli in entrata di prodotti biologici da paesi extra UE		Reg.UE 848/18 Dm 52932/22	Nel caso di ricevimento di un prodotto biologico o in conversione importato da un paese terzo, la persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve e nel caso di prodotti importati per cui è previsto il certificato di ispezione, verifica che lo stesso copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tali verifiche è opportunamente registrato secondo quanto previsto all'art. 34. L'operatore nella veste di importatore comunica i dati delle partite importate secondo le procedure e tempistiche disposte dall'autorità competente. Per prodotti biologici di importazione, che ricadano nelle casistiche di cui all'allegato 2 del DM 52932/22 l'operatore si impegna a: 1) rendere disponibili le partite per i controlli fisici; 2) mantenere le registrazioni nel livello di dettaglio richiesto dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali.		x		

approvazione degli appaltatori	Reg.UE 848/18	<p>L'operatore che cede in appalto talune attività a soggetti terzi può farlo alternativamente nelle modalità di seguito descritte:</p> <p>a) Il terzista è già assoggettato al controllo; in questo caso la qualifica del terzista prevede l'acquisizione del certificato unitamente all'accordo di conto lavorazione (master 020) siglato fra le parti.</p> <p>b) Il terzista si assoggetta al controllo tramite il committente che lo inserisce nella propria notifica; in questo caso l'operatore committente dovrà presentare una dichiarazione di impegno ad hoc oppure adeguare la propria dichiarazione di impegno, per tutti gli aspetti ceduti in appalto.</p>	x	x	x	x
natura dei prodotti biologici	Reg.UE 848/18	<p>La natura dei prodotti biologici soddisfa le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è escluso dall'intera catena della produzione biologica l'impiego delle radiazioni ionizzanti; - non è consentito l'impiego di prodotti, sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze nella loro trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come biologici; - gli OGM, i prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti con OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica. 	x	x	x	x
composizione e specifiche degli alimenti trasformati	Reg.UE 848/18 Reg.UE 1165/21	<p>La composizione dei prodotti biologici soddisfa le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il prodotto è ottenuto principalmente (>50%) da ingredienti agricoli o prodotti destinati a essere utilizzati come alimenti di cui all'allegato I; al fine di determinare se un prodotto sia stato ottenuto principalmente da tali prodotti, non sono presi in considerazione l'acqua e il sale aggiunti; - un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico; - un ingrediente in conversione non è contenuto insieme allo stesso ingrediente biologico o convenzionale; -sono ammessi gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e gli ingredienti agricoli non biologici autorizzati a norma di: Reg.CE Reg.CE 1165/21 all.V p.A-B (per gli ingredienti agricoli non biologici resta attivo anche l'elenco positivo di cui all.IX Reg. CE 889/08 fino al 31/12/23); - non sono ammesse sostanze la cui etichetta o pubblicità deve indicare che essa contiene OGM, è costituita da OGM o è derivata da OGM conformemente alle normative vigenti sugli OGM. <p>Per ogni alimento biologico che preveda una ricetta, l'operatore presenta a Bioagricert la relativa scheda ricetta modulo M_24, contenente una sintetica descrizione delle modalità di preparazione e dei coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo.</p> <p>Qualora un ingrediente presente nella ricetta sia a sua volta composto da più ingredienti (es. marmellata) deve essere allegata una scheda riportante la sua composizione;</p> <p>Per ogni ingrediente non biologico (agricolo o non) devono essere allegate le schede tecniche.</p>	x			
composizione e specifiche dei lieviti	Reg. UE 848/18 Reg.UE 1165/21 DC Accredia 14/21	<p>I lieviti biologici soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Tuttavia, fino al 31/12/24 è ammessa l'aggiunta al substrato (calcolato in peso di sostanza secca) di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 %, se gli operatori non sono in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica; - il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico; - per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito biologico possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze seguenti: - i coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma di: Reg.CE 1165/21 all.V p.C per l'uso nella produzione biologica; - i prodotti e le sostanze di cui alla parte IV, punto 2.2.2, lettere a), b) ed e). 	x			x
composizione e specifiche dei mangimi	Reg.UE 848/18 Reg.UE 1165/21	<p>Per ogni mangime biologico che preveda una ricetta, l'operatore presenta a Bioagricert la relativa scheda ricetta modulo M_24, contenente una sintetica descrizione delle modalità di preparazione e dei coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo produttivo.</p> <p>Per ogni ingrediente non biologico (agricolo o non) devono essere allegate le schede tecniche.</p> <p>Le materie prime per mangimi ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti sono biologiche</p> <p>Nella composizione dei mangimi biologici non entrano materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente alle stesse materie prime prodotte secondo metodi non biologici</p> <p>Non è ammessa la trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi impiegate o trasformate nella produzione biologica</p> <p>Nella trasformazione dei mangimi si possono utilizzare soltanto le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine minerale e gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma di: Reg.UE 1165/21 all.III</p> <p>Non sono ammesse sostanze la cui etichetta o pubblicità deve indicare che essa contiene OGM, è costituita da OGM o è derivata da OGM conformemente alle normative vigenti sugli OGM.</p>				x
MCP_01IT attività connesse alla trasformazione		<p>Per ogni prodotto ricadente nel settore vitivinicolo l'operatore presenta a Bioagricert la relativa scheda ricetta modulo M_24 vini contenente una sintetica descrizione delle modalità di preparazione e dei coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo produttivo. Per ogni ingrediente non biologico (agricolo o non) devono essere allegate le schede tecniche.</p> <p>I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche</p> <p>Sono ammessi solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma del Reg.UE 1165/21 all.V p.D</p> <p>I lieviti devono essere indicati per singoli ceppi.</p>			x	

	composizione e specifiche dei prodotti vitivinicoli	Reg.UE 848/18 Reg.UE 1165/21	<p>Sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dall'articolo 80 e dall'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.</p> <p>Sono consentiti i trattamenti termici ai sensi del Reg.CE 606/09 allegato I A, punto 2, purché la temperatura non superi i 75 °C</p> <p>Sono vietati i seguenti processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del Reg. UE 1308/13 -l'eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del Reg.CE 606/09 -il trattamento per elettrolisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del Reg.CE 606/09 -la dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del Reg.CE. 606/2009 -il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del Reg.CE 606/2009. 					x
controllo di processo	buone pratiche e misure di separazione	Reg.UE 848/18	<p>Gli operatori , rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione per tutti i processi attuati inoltre stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche del processo.Le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati sono tenute separate l'una dall'altra nel tempo o nello spazio. Quando nell'unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, l'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettua le operazioni senza interruzioni fino a completamento del ciclo produttivo e provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su qualsiasi altro tipo di prodotto (biologico, in conversione o non biologico); - provvede al magazzino dei prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri; - tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati; - adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra con prodotti biologici, in conversione e non biologici; - esegue le operazioni, ivi compreso magazzino e trasporto, sui prodotti biologici o in conversione solo dopo un'adeguata pulizia delle strutture, di cui ne sia verificata l'efficacia. <p>L'operatore comunica con anticipo a Bioagricert le lavorazioni di prodotto bio; questo solo nel caso in cui le lavorazioni siano sporadiche e la comunicazione risulti quindi funzionale al perseguimento degli obiettivi del controllo. Qualora nel passaggio da lavorazioni convenzionali a biologiche, per avviamento dell'impianto venga declassata un'aliquota di prodotto biologico, il quantitativo viene opportunamente registrato.</p>	x	x		x	x
			<p>Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze che non sono autorizzati per l'uso nella produzione biologica, l'operatore adotta le seguenti misure precauzionali in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione mantenendo relative registrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adotta e mantiene misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l'identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche; b) adotta e mantiene misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati; c) esamina e adatta periodicamente tali misure; d) rispetta altri pertinenti requisiti del regolamento volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici. <p>Qualora, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione, un operatore sospetti che quest'ultimo non sia conforme al presente regolamento, l'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) identifica e separa il prodotto interessato; b) verifica se il sospetto può essere comprovato; c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato; d) se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l'autorità o l'organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili; e) coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati. 	x	x	x	x	

	pulizia e disinfezione di impianti e attrezzature	Reg.UE 848/18 Reg.UE 1165/21	<p>Gli operatori si impegnano ad effettuare una pulizia adeguata, controllarne l'efficacia e tenere registrazioni di tali operazioni.</p> <p>I prodotti per la pulizia e la disinfezione impiegati nel processo di gestione dei prodotti biologici, ivi compreso magazzinaggio e trasporto possono essere utilizzati soltanto se previsti dal Reg.Ce 1165/21 all.IV p. C.</p> <p>Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso.</p>				
trasporto	trasporto dei prodotti biologici	Reg.UE 848/18	<p>Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell'Unione, indichi:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;</p> <p>b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento alla produzione biologica;</p> <p>c) il nome o il codice numerico dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore;</p> <p>d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5.</p> <p>Le informazioni richieste possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest'ultimo sia inequivocabilmente correlato all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.</p> <p>Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:</p> <p>a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo biologico;</p> <p>b) il trasporto comprenda prodotti solo biologici o solo in conversione;</p> <p>c) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni sopra dettagliate (da a a d)</p> <p>d) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengano a disposizione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo le registrazioni documentali relative alle operazioni di trasporto.</p>	x	x	x	
	trasporto di mangimi biologici	Reg.UE 848/18	<p>Per quanto attiene ai mangimi gli operatori garantiscono che i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, siano provvisti di un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell'Unione, riporti:</p> <p>a) le informazioni già previste per il trasporto di tutti i prodotti biologici;</p> <p>b) se del caso, per peso di sostanza secca:</p> <p>i) la percentuale totale di materie prime biologiche per mangimi;</p> <p>ii) la percentuale totale di materie prime in conversione per mangimi;</p> <p>iii) la percentuale totale di materie prime che non rientrano nei punti i) e ii);</p> <p>iv) la percentuale totale di mangimi di origine agricola;</p> <p>c) se del caso, i nomi delle materie prime biologiche per mangimi;</p> <p>d) se del caso, i nomi delle materie prime in conversione per mangimi;</p> <p>e) per i mangimi composti che non possono essere etichettati conformemente all'articolo 30, paragrafo 6, l'indicazione che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica a norma del Reg.UE 848/18</p> <p>Quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori assicurano il rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) durante il trasporto i mangimi ottenuti da produzione biologica, i mangimi in conversione e quelli non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;</p> <p>b) i veicoli o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici o in conversione solo a condizione che:</p> <p>i) prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici o in conversione sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, e gli operatori tengano registrazioni di tali operazioni;</p> <p>ii) sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo il regime di controllo e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento alla produzione biologica;</p> <p>iii) l'operatore tenga le registrazioni documentali relative alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;</p> <p>c) il trasporto di mangimi biologici o in conversione finiti è separato, nello spazio o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;</p> <p>d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del viaggio e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne sono registrati.</p>				x

registrazioni	identificazione e tracciabilità	Reg.UE 848/18 art. 3.49- 34.5 all.II p.IV 1,5_d p.V 1.5_d; all. III p.3_iii, p.5	Gli operatori tengono registrazioni, a norma del Reg.UE 848/18, di tutte le operazioni effettuate (ivi comprese le operazioni di trasporto) e dei quantitativi trasformati: il sistema di gestione dei prodotti biologici deve garantire la possibilità di identificare e seguire un alimento, un mangime o un prodotto e qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento, di un mangime o di un prodotto, attraverso tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione. In fase di ricevimento delle merci, ai fini dell'accettazione, l'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento e registra il risultato di tali verifiche.	X	X	X	X
	contabilità	Reg.UE 771/21	L'operatore mantiene una contabilità di magazzino e finanziaria, giustificata da idonei documenti, che consente di identificare: a) il nome e l'indirizzo del fornitore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto; b) il nome e l'indirizzo del destinatario e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti; c) il certificato del fornitore; d) le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1, primo comma, del Reg.UE 848/18; e) l'idonea identificazione del lotto. L'operatore garantisce che i dati della contabilità risultino congruenti tra i quantitativi in entrata e in uscita (documentati con gli opportuni giustificativi) e che la documentazione contabile comprenda i risultati delle verifiche effettuate al ricevimento dei prodotti bio e qualsiasi altra informazione utile ai fini di un corretto controllo delle operazioni.	X	X	X	X
non conformità e reclami	sospetto di non conformità	Reg.UE 848/18 Reg.UE 279/21	Qualora, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione, un operatore sospetti che quest'ultimo non sia conforme al presente regolamento, l'operatore: - identifica e separa il prodotto interessato; - verifica se il sospetto può essere comprovato; - non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato; - se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l'autorità o l'organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili; - coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo.	X	X	X	X
	non conformità e reclami	Reg. UE 848/18 Reg.UE 279/21	Qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, oppure non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti, l'operatore: - informa prontamente Bioagricert - segrega il lotto; - declassa a convenzionale il lotto, e/o distruggere il lotto, e/o rendere il lotto al fornitore, e/o provvede, se necessario, al ritiro/richiamo del lotto già immesso sul mercato; - comunica per iscritto ai clienti la soppressione delle indicazioni biologiche dal prodotto. L'operatore si impegna in ogni caso e inoltre a: 1) registrare tutti i reclami e le non conformità di cui è a conoscenza; 2) trattare e risolvere non conformità e i reclami; 3) risalire alle cause, materie prime impiegate, fornitori, data, processo di lavorazione; 4) implementare adeguate azioni correttive per rimuovere le cause ed evitarne la ripetizione; 5) verificare l'efficacia delle azioni correttive adottate.	X	X	X	X
	etichettatura	Reg.UE 848/18 decreti nazionali applicabili	L'operatore rispetta i requisiti cogenti e quelli previsti dal Reg. 848/18 per l'etichettatura in base al tipo di alimento, alla destinazione commerciale. L'operatore appone le etichette sui prodotti solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è in possesso di un esemplare dell'etichetta approvata da Bioagricert e di un certificato valido comprendente il prodotto; b) ha la certezza della conformità del prodotto alle norme bio applicate; c) le etichette utilizzate corrispondono con quelle approvate da Bioagricert. L'etichettatura dei prodotti biologici destinati all'estero deve rispettare i requisiti del Reg. CE 848/18 e le disposizioni specifiche vigenti in materia di etichettatura generale e bio nei paesi di destinazione; a questi prodotti non si applicano le disposizioni aggiuntive previste dal DM n. 6793/18 art. 7 in materia di etichettatura.	X	X	X	X
	uso del termine biologico	Reg.UE 848/18	I termini elencati nell'allegato IV, i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali «bio» ed «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti indicati all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al Reg.UE 848/18. Inoltre, nell'etichettatura e nella pubblicità non sono utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi.	X	X	X	X

	Reg.UE 848/18	I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione. Tuttavia, il materiale riproduttivo vegetale, gli alimenti di origine vegetale e i mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione che siano conformi all'articolo 10, paragrafo 4, possono essere etichettati e pubblicizzati come prodotti in conversione, utilizzando il termine «in conversione», o un termine corrispondente, insieme ai termini di cui all'art. 30.1	X	X	X	X
uso del termine biologico specifiche per i prodotti trasformati	Reg.UE 848/18	Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini "biologico" i loro derivati e abbreviazioni, quali "bio" ed "eco": a) <u>nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti</u> , qualora quest'ultimo sia obbligatorio a norma della legislazione dell'Unione, purché: i) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3; ii) almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico; iii) per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e supporti per componenti aromatizzanti nell'aroma interessato siano biologici.	X	X	X	X
		b) <u>soltanto nell'elenco degli ingredienti</u> , purché: i) meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; ii) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3.	X	X	X	X
		c) <u>nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti</u> , purché: i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca; ii) nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall'ingrediente principale; iii) tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; iv) gli alimenti siano conformi all'allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3.	X	X	X	X
		L'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici. L'elenco di ingredienti di cui al primo comma, lettere b) e c), comprende l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. I suddetti termini, e l'indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, terzo comma, compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.	X	X	X	X
immissione in commercio	Reg.UE 848/18 Reg. UE 279/21 decreti nazionali applicabili	Se i prodotti riportano il termine biologico, inclusi i prodotti etichettati come prodotti in conversione, compare sull'etichetta (in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, e sono chiaramente leggibili e indelebili) anche il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione. La dicitura prevista per i prodotti in conversione di origine vegetale figura: a) con colore, formato e tipo di caratteri che non le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione; b) nello stesso campo visivo del codice numerico dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.	X	X	X	X
		Sui prodotti preconfezionati e in distribuzione in Italia deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura: «organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF- operatore controllato n. ...».	X	X	X	X
logo comunitario	Reg.UE 848/18	Il logo di produzione biologica dell'Unione europea segue il modello e le norme di cui all'allegato V. L'uso del logo è facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. Se tale logo figura nell'etichettatura di tali prodotti, si applicano gli obblighi correlati alla suo utilizzo Il logo può essere utilizzato anche a fini informativi a condizione che tale uso non sia suscettibile di indurre in errore il consumatore in merito alla produzione biologica e a condizione che il logo sia riprodotto in conformità delle norme stabilite nell'allegato V. In tal caso non si applicano le prescrizioni inerenti le dimensioni e il luogo di coltivazione/allevamento.	X	X	X	X
uso obbligatorio del logo	Reg.UE 848/18	Nel caso di alimenti preimballati e solo per i prodotti classificati come "biologici", sull'imballaggio è riportato anche il logo di produzione biologica dell'Unione europea (solo per i prodotti classificati come "biologici").	X	X	X	X

logo biologico e connesse indicazioni di coltivazione e/o allevamento	Reg.UE 848/18 Reg.UE 279/21	<p>Quando viene usato il logo, nel suo stesso campo visivo compare un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, come di seguito</p> <p>a) «Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'Unione;</p> <p>b) «Agricoltura non UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;</p> <p>c) «Agricoltura UE/non UE», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell'Unione e in parte in un paese terzo.</p> <p>Tale dicitura è collocata immediatamente sotto il codice numerico dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione, inoltre tale indicazione deve essere facilmente visibile, e chiaramente leggibile e indelebile.</p> <p>I termini «UE» o «non UE» non figurano con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto.</p> <p>Il termine «Agricoltura» può essere sostituito da «Acquacoltura» e i termini «UE» e «non UE» possono essere sostituiti o integrati dal nome di un paese o dal nome di un paese e di una regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione.</p> <p>Per l'indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità totale in peso di materie prime agricole.</p>	x	x	x	x
vendita di prodotti biologici	Reg.UE 848/18	<p>L'operatore immette sul mercato prodotti biologici solo se in possesso del certificato rilasciato dal relativo organismo di controllo.</p> <p>L'operatore, in modo preventivo alla vendita o cessione di prodotti biologici, presenta a Bioagricert la richiesta (modulo M77).</p> <p>Per operatori Be (esportatori in paesi terzi) l'operatore verifica preventivamente le restrizioni in ingresso eventualmente applicate dal paese terzo, rispetto alle disposizioni previste dal Reg UE 848/18.</p>	x	x	x	x
vendita di prodotti biologici non confezionati	Reg.UE 848/18	<p>Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:</p> <p>a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;</p> <p>b) il trasporto comprenda prodotti solo biologici o solo in conversione;</p> <p>c) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al punto 2.1;</p> <p>d) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengano a disposizione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo le registrazioni documentali relative alle operazioni di trasporto.</p> <p>I prodotti sfusi certificati da Bioagricert sono inoltre accompagnati dal Documento di Transazione per i prodotti biologici (DTPB).</p>	x	x	x	x